

	MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO EX D. Lgs. 231/2001 PARTE SPECIALE	MOGC-P_SPEC
---	--	-------------

Organizzazione

EBIQUITY MEDIA ADVISOR S.r.l.

Via Moscova, 40 – 20121 Milano (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell' 8 giugno 2001 e
s.m.i.

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data _____

Sommario

1. I REATI PRESUPPOSTO INDICATI DAL D. LGS. 231/2008	5
2. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE.....	6
3. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO	6
4. ART. 24 E ART. 25 D. LGS. 231/2001 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	7
4.1 Principi e regole di comportamento	10
4.2 Principi.....	10
4.3 Il sistema di deleghe e procure	11
4.4 Regole di comportamento	11
4.5 Principi di riferimento specifici.....	12
4.6 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	12
5. ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	13
5.1 Le attività sensibili relative ai reati informatici	14
5.2 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	15
5.3 Regole e divieti specifici	16
5.4 Controlli dell’Organismo di Vigilanza	18
6. ART. 24 TER D. LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	18
6.1 Principi e norme generali di comportamento	21
6.2 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	22
6.3 Clausole Contrattuali.....	23
6.4 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	23
7. ART. 25 BIS D. LGS.231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	23
7.1 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	25
7.2 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	26
8. ART. 25 BIS.1 D. LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	27
8.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01	27
8.2 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	27
9. ART. 25 TER D. LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI	28
9.1 Le attività sensibili relative ai reati societari	34
9.2 Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate)	34
9.3 Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 (Corruzione tra privati) c.c. e 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).....	35
9.4 Principi e regole di comportamento	36
9.5 Principi e norme generali di comportamento	37
9.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	37
9.7 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	41

10. ART. 25 QUATER D. LGS.231/2001 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	41
10.1 Principi e norme generali di comportamento	43
10.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	43
11. ART. 25 QUINQUES D. LGS.231/2001 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	43
11.1 Principi e norme di comportamento	45
11.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	46
12. ART. 25 SEXIES D. LGS.231/2001 – REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO	46
12.1 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività potenzialmente sensibili.....	47
12.2 Operazioni su mercati finanziari	48
12.3 I divieti.....	48
12.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	49
13. ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	49
13.1 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.....	51
13.2 Esclusione della responsabilità amministrativa della società	51
13.3 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse	52
13.4 Principi e norme generali di comportamento	54
13.5 Il datore di lavoro.....	58
13.6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).....	60
13.7 Il medico competente	60
13.8 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	61
13.9 I lavoratori.....	62
13.10 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	64
14. ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – AUTORICICLAGGIO.....	64
14.1 Rapporti con i fornitori.....	65
14.2 I controlli dell'organismo di vigilanza.....	65
15. Art. 25 OCTIES.1 D. Lgs. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	65
15.1 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	66
15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001	66
15.3 Principi e regole di comportamento	66
15.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	67
16. ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	67
16.1 Principi e norme generali di comportamento	68
16.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	69
17. ART. 25 DECIES D. LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	70
17.1 Principi e regole di comportamento	70
17.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili	70
17.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	71

18. ART. 25 UNDECIES D. LGS.231/2001 – REATI AMBIENTALI	71
18.1 Controlli dell’Organismo di Vigilanza	72
19. ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE	73
19.1 Principi e regole di comportamento	73
19.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili	74
19.3 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	74
20. ART. 25 TERDECIES D. LGS.231/2001 – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	75
20.1 Principi e regole di comportamento	75
20.2 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	76
21. ART. 25 QUATERDECIES D. LGS.231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	76
21.1 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	77
22. ART. 25 QUINQUESDECIES D. LGS.231/2001 – REATI TRIBUTARI	77
22.1 Organi e funzioni aziendali coinvolte	79
22.2 Principi e norme generali di comportamento	80
22.3 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	80
23. ART. 25 SEXIESEDECIES D. LGS.231/2001 – CONTRABBANDO (DIRITTI DI CONFINE).....	81
23.1 Principi e regole di comportamento	82
23.2 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	82
24. ART. 25 SEPTIEDECIES D. LGS. 231/2001 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	82
24.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001.....	83
24.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale	83
24.3 Principi e regole di comportamento	83
24.4 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	84
25. ART. 25 DUODEVICIES D. LGS. 231/2001 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI.....	84
25.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001	85
25.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale	85
25.3 Principi e regole di comportamento	85
26. Art. 26 D. LGS. 231/2001 – DELITTI TENTATI	85
27. L. N. 146/2006 – REATI TRANSNAZIONALI	86
27.1 Criteri per la definizione di reato transnazionale	86
27.2 Le attività sensibili relative ai reati transnazionali	86
27.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	87
27.4 I controlli dell’Organismo di Vigilanza	87
28. ART. 12 L. N. 9/2013 LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 9 (IN GAZZ. UFF., 31 GENNAIO 2013, N. 26) - NORME SULLA QUALITÀ' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLII DI OLIVA VERGINI.....	87

1. I REATI PRESUPPOSTO INDICATI DAL D. LGS. 231/2008

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24 D. Lgs. n. 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D. Lgs. n. 231/01
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter D. Lgs. n. 231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 25 D. Lgs. n. 231/01
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis D. Lgs. n. 231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D. Lgs. n. 231/01
Reati societari	Art. 25-ter D. Lgs. n. 231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D. Lgs. n. 231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D. Lgs. n. 231/01
Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/01
Abusi di mercato	Art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/01
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Art. 25-octies D. Lgs. n. 231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184 del 18 novembre 2021]	Art. 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D. Lgs. n. 231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/01
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/01
Razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D. Lgs. n. 231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/01
Reati tributari	Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/01
Contrabbando	Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 25-septiedecies D. Lgs. n. 231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Art. 25-duodevicies D. Lgs. n. 231/01
Delitti tentati	Art. 26 D. Lgs. n. 231/01
Reati transnazionali	L. n. 146/2006
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 12 L. 9/2013

2. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti da porre in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di Ebiquity S.r.l., nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le regole operative che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Essa provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adottare tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

I principi e le regole posti richiamano, focalizzandoli, ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto Legislativo 231/2001 ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nei documenti adottati dall'azienda e descritti nella parte generale del presente modello.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- **È fatto obbligo** di:
 - rispettare i principi, i processi e le regole aziendali previsti nel Modello e nei documenti interni della Società, richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- **È fatto divieto** di:
 - Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.;
 - Violare in tutto o in parte le regole, i principi, i processi, le regole e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

3. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

Attività volta ad individuare le aree a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'adeguamento e mantenimento del proprio modello organizzativo e di controllo, sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

I risultati dell'attività di mappatura hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato, nel contesto delle attività aziendali potenzialmente "sensibili".

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili".

Per la mappatura delle potenziali aree di rischio è stato scelto un modello di **analisi dei rischi per processo**.

In ragione dell'attività – anche potenziali - e delle caratteristiche di Ebiqity S.r.l. sono state identificati i seguenti processi aziendali:

- 1) **Processo di Gestione delle risorse umane**
- 2) **Processo commerciale**
- 3) **Processo di approvvigionamento**
- 4) **Processo di gestione dei sistemi informativi**
- 5) **Processo amministrativo e finanziario**
- 6) **Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici**
- 7) **Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo ed ambientale in cui sia parte la P.A.**
- 8) **Processo di gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative**
- 9) **Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento dei rifiuti.**

Per ogni processo è stato valutato il rischio di reato con riferimento alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, dall'art. 24 all'art. 25 sexiedecies (si tratta di 21 articoli che individuano i reati presupposto) e sono stati individuate le fattispecie di reato potenzialmente afferenti e realizzabili nell'esecuzione del processo. Sono stati, di conseguenza, evidenziati/definiti e descritti gli specifici protocolli e le regole di prevenzione.

Di seguito si descrivono le fattispecie di reato presupposto, definendone le caratteristiche principali – al fine della loro conoscenza e divulgazione – e per ognuno di essi vengono indicate principi, regole, presidi, a sottolineatura ed integrazione della documentazione aziendale già presente, a cui tutti (dipendenti, personale apicale e partner esterni) sono tenuti ad uniformarsi.

Principi e regole sono declinati con riferimento a tutti i processi di gestione rispetto ai quali la valutazione del potenziale rischio suggerisce di porre specifiche regola a presidio della legalità.

4. ART. 24 E ART. 25 D. LGS. 231/2001 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative	=
Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia - Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate - ISVAP - COVID
Regioni	=
Province	=
Comuni	=
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	=
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	=
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	INPS - CNR - INAIL - INPDAI - ISTAT - ENASARCO - ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI
Unione europea e Stati esteri	=

Si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano alcune delle fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza per l'imputabilità dei c.d. "reati propri sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'Art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Per pubblico servizio deve intendersi "una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale

È importante, ad esempio, sapere che allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è collegato al regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, l'indicazione dei reati richiamati dagli Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e Art. 25 (concussione e corruzione) del D. Lgs. n. 231/01.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Art. 316-bis c. p. - malversazione ai danni dello Stato;
- Art. 316-ter c. p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Art. 356 c.p. - frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 2 L. 898/1986 (Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva);
- Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Art. 640-bis c. p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640-ter c. p. Frode informatica.

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:

- Art. 289-bis c. p. p. - Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Art. 314 c. p. - Peculato;
- Art. 316 c. p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Art. 317 c. p. - Concussione;
- Art. 318 c. p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 c. p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 319-bis c. p. - Circostanze aggravanti;
- Art. 319-ter c. p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319-quater c. p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c. p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Art. 321 c. p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 c. p. Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale;
- Art. 322-bis c. p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Art. 322-quater c. p. - Riparazione pecuniaria;
- Art. 323 c. p. Abuso d'ufficio;
- Art. 346-bis c. p. Traffico di influenze illecite.

I reati di cui agli art 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, prevedono quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le attività sensibili, sono state valutate in considerazione delle peculiarità dell'attività svolta da Ebiquity rispetto alla P.A., ovvero:

- limitati rapporti con la P.A., che sono caratterizzati dalla sola e sporadica partecipazione a “gare” attraverso l'utilizzo del portale di scambio con la Pubblica amministrazione (MEPA), al quale essa è iscritta quale “fornitore qualificato”;
- utilizzo di accesso a detto portale con personali credenziali User e Password, riservate, custodite dall'A.D. e gestite dall'A.D. e dal Referente Amministrativo per il solo caricamento di documentazione per la partecipazione alla gara;
- ripartizione delle attività operative di predisposizione dell'offerta commerciale, tra l'A.D., i referenti commerciali ed “Operations”, in team, dalla raccolta e gestione della documentazione a carico del “Finance & Admin Team” e della validazione e sottoscrizione della suddetta documentazione da parte dell'A.D. munito dei poteri.

I processi valutati come potenzialmente a rischio riguardano:

Il processo commerciale di Ebiquity S.r.l. Il cui rischio si ritiene limitato e comunque presidiato dalle regole interne del processo di gestione come descritto: in sicurezza, collegiale, ripartito, nonché ispirato ai principi del rispetto della Legge e dai documenti interni adottati. (Codice di Etica Aziendale e sua appendice integrativa, dal Code of Conduct, oltreché dalla policy anti evasione fiscale).

Il processo di gestione dei sistemi informativi di Ebiquity S.r.l. Area a potenziale rischio per l'astratta possibilità che attraverso l'uso dei sistemi informatici si possano compiere alcune delle fattispecie di reato su descritte, ad esempio la frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., la truffa ex 640 c.p., la truffa ai danni dello Stato ex art. 640 c. 2 n.1 c.p., la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p., la frode informatica ex art. 640 ter c.p. Il rischio è ragionevolmente presidiato, in generale dalle regole e dal rispetto del principio di legalità che la società si è data. Nello specifico i presidi sono costituiti dalle regole derivanti dall'"Ebiquity IT Security Policy", dal "Codice di Etica aziendale" e sua "Appendice integrativa", e dal presente Modello, riferite alle gestione degli accessi, account e profili, gestione dei sistemi hardware e software e della documentazione informata digitale, nonché dall'attenzione al rispetto delle regole sulla privacy, nonché in fine dall'effettivo esercizio dei poteri di controllo dei Responsabili aziendali e dell'O.D.V.

Il sistema amministrativo, fiscale e finanziario. In astratto l'area operativa in esame e' sensibile ai reati la cui commissione necessiterebbe la gestione illecita di flussi di cassa. Il codice di etica aziendale, il Code of Coduct, la Tax policy adottati, quale espressione della più generale regola dell'operare secondo il principio di rispetto delle Leggi, impongono a tutti i dipendenti ed ai dirigenti della società di non compiere atti illeciti per l'ottenimento di eventuali fondi/sovvenzioni pubbliche e di provvedere al loro utilizzo in maniera legale.

4.1 Principi e regole di comportamento

Attraverso l'adozione del presente Modello, si ribadiscono i principi e le regole già in uso aggiungendo ulteriori specifiche a presidio di legalità, in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

4.2 Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice di Etica aziendale e sua appendice integrativa, del Codice di Condotta Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle Policy e dei processi di lavoro aziendali, dei valori e delle politiche della Società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società è organizzata secondo:

- Chiara delimitazione dei ruoli e dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- Chiara descrizione delle linee di riporto.

A tal fine, le buone prassi interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla;

- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- Un adeguato livello di formalizzazione.

4.3 Il sistema di deleghe e procure

In funzione delle caratteristiche dell’Azienda, l’Organo Direttivo ha formalizzato in capo all’Amministratore Delegato le facoltà di autonomia gestionale, per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, che tal sistema sia coerente con l’evolversi dell’organizzazione aziendale, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.4 Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l’indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l’azienda;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall’Azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l’Azienda;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- Accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell’utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l’accesso sia finalizzato per l’inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le prassi aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- Il Codice Etico Aziendale e sua Appendice integrativa;
- Il presente Modello;
- Le Policy e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tale proposito la società è organizzata secondo i principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le pratiche interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- Adeguato livello di definizione e di diffusione della conoscenza delle diverse fasi dei processi.

4.5 Principi di riferimento specifici

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da parte degli Organi Sociali, degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Procuratori e dei Partner di Ebiquity, devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV.
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

4.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle regole e dei processi interni adottati, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Monitorare sul rispetto di regole e procedure interne, attraverso verifiche mirate afferenti attività nelle aree sensibili e verifica della loro adeguatezza;
- Proporre modifiche e/o aggiornamenti per assicurare l'idoneità nel tempo delle regole aziendali volte a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5. ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Articolo modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 che con gli artt. 19, 20, 21 ha avuto impatto sul D. Lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 19 ha determinato riflessi sull'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", modificando i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615-quater c.p.).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615-quinquies c.p.).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quater c.p.).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quinquies c.p.).

In generale, sono state modificate alcune diciture delle regole, i contenuti ed inasprite le pene detentive.

Per i dettagli si rinvia alla lettura dei relativi articoli del codice penale.

- Art. 491-bis c. p. - Documenti informatici;
- Art. 615-ter c. p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615-quater c. p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies c. p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Art. 617-quater c. p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617-quinquies c. p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635-bis c. p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635-ter c. p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635-quater c. p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quinquies c. p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

- Art. 640-ter c. p. - Frode informatica;
- Art. 640-quinquies c. p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Art. 1 comma 11 D. L. n. 105/2019 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

5.1 Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D. Lgs. n. 231/2001:

- a. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- b. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- c. Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- d. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- e. Gestione e protezione delle reti;
- f. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- g. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

I delitti trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e attengono precisamente a:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security);
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

In relazione alle descritte attività potenzialmente sensibili sono individuati aree aziendali e processi di lavoro potenzialmente a rischio.

Processo di Gestione delle Risorse Umane di Ebiquity S.r.l. Il processo è astrattamente sensibile e potrebbe, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dei sistemi informatici dar luogo al rischio di violazioni costituenti fattispecie di reato, quali accessi abusivi ad un sistema informatico o telematico e/o al trattamento illecito dei dati personali dei dipendenti e dei candidati. Oltre ad un illecito trattamento dei documenti di dipendenti e dirigenti e collaboratori esterni all'azienda.

Processo commerciale di Ebiquity S.r.l. Il processo è astrattamente sensibile e così come detto sopra potrebbe, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dei sistemi informatici, all'accesso e/o all'utilizzo di sistemi informatici di terzi senza licenze ed autorizzazioni, dar luogo al rischio di violazioni costituenti fattispecie di reato, ma anche rispetto al trattamento illecito dei dati personali gestiti durante il processo, oltre ad un illecito trattamento dei documenti acquisiti durante l'attività.

Processo di gestione dei sistemi informativi di Ebiquity S.r.l. Costituisce un potenziale strumento attraverso il quale tutti i reati presupposto dall'articolo descritti potrebbero essere compiuti.

Il presidio ai rischi viene posto attraverso l'imposizione del rispetto delle regole di legalità generali e le specifiche regole di condotta che l'azienda si è data (Ebiquity IT Security Policy, Codice di etica aziendale e sua appendice integrativa, Codice di Condotta, Tax policy, Ebiquity Privacy Policy). Vengono altresì elaborati protocolli di prevenzione idonei al corretto presidio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, account e profili**, il protocollo prevede: la presenza di una policy interna (**Ebiquity IT Security Policy**) che costituisce parte integrante del presente Modello a cui l'Azienda fa riferimento in forza della quale:

1. sono definiti formalmente i requisiti per l'approvazione all'accesso al sistema informatico aziendale, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
2. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete sono individuali ed univoci;
3. la gestione delle *password* è definita nella policy succitata; sono definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale (es. lunghezza minima della regole di complessità, scadenza);
4. Ebiquity, ai fini di gestione e sicurezza può registrare, verificare ed acquisire l'attività del personale sui propri sistemi informatici;
5. è predisposta una configurazione delle autorizzazione all'accesso alle applicazioni/profili/richiedente allineata con i ruoli organizzativi in essere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware e software**, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi la Policy prevede:

1. L'esecuzione regolare di backup, che viene effettuato in modo automatico ogni giorno;
2. criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedono la tenuta di un inventario tenuto dall'"IT Manager".
3. la segregazione fisica in appositi spazi protetti e ai quali è consentito l'accesso al solo personale autorizzato dei sistemi hardware (macchine e server).

Tutte le connessioni tra le reti interne di Ebiquity ed internet sono protette da **Firewall** approvato.

Sono implementate misure tecniche per **bloccare gli allegati di posta elettronica infetti da virus**.

L'Azienda è dotata di sistemi di **controllo antivirus** approvati e presenti su tutti i p.c. con sistemi operativi suscettibili ai virus, su tutte le connessioni di rete esterne e su tutti i server di posta elettronica.

Tutti i **dati memorizzati** sui p.c. e le apparecchiature in via di smaltimento, vengono cancellati prima che l'apparecchiatura venga smaltita.

Ripristino di emergenza: per il caso di interruzioni dei sistemi informatici e guasti è previsto e definito l'intervento dell'"IT Manager", volto al ripristino delle macchine ed alla salvaguardia dei dati.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della documentazione in formato digitale** (intendendo per essa documentazione firmata digitalmente e valida ai sensi di legge), è previsto che:

1. la chiave digitale o strumento equivalente sia conferita solo al soggetto munito di poteri di firma; nel caso di Ebiquity si tratta dell'A.D., vertice operativo munito di delega dal C.D.A.;
2. la chiave digitale e le sue credenziali siano in possesso e custodia dell'A.D. che ne cura la conservazione in sicurezza;
3. la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card/firma digitale sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

5.2 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole definite nei protocolli aziendali (Codice etico e sua appendice integrativa, Ebiquity IT Security Policy, etc.) e nel presente Modello, oltre alle disposizioni specifiche emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

Tali regole prevedono presidi tesi a mitigare i fattori di rischio caratteristici di tale area.

1. Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:
 - Attribuzione accessi;
 - Assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
 - Disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi

- informatici o che non accede più ai vari sistemi;
 - Attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;
2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite;
 3. Installazione di software sui sistemi operativi;
 4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali.
- Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
 - Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam.
 - Esistenza di regole in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni.
 - Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy.
 - Informazione a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'accesso ad internet ed al sistema informatico aziendale, circa le linee guida per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali, della posta elettronica e del sistema informatico aziendale.
 - Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi.
 - Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
 - Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:
 - Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione;
 - L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.

5.3 Regole e divieti specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal competente servizio;
- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società;
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi

contenuti;

- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- È vietato distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam;
- È obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'Azienda si impegna a:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- Richiedere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi;
- Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società;
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante

routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;

- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione adeguati al livello di potenziale rischio.

5.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo del Decreto.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle regole e dei processi interni adottati, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello;
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- Monitorare il rispetto delle regole e dei protocolli interni per la prevenzione dei Delitti Informatici;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6. ART. 24 TER D. LGS.231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma) - Associazione per delinquere;
- Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art.416-bis.1 c. p. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose;
- Art. 416-ter c. p. - Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

I reati transnazionali che ai fini della presente legge si considerano tali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) Sia commesso in più di uno Stato;
- b) Sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Si riporta di seguito la previsione dell'art. 416 c.p. per evidenziare le caratteristiche della fattispecie che ne chiariscono la portata generale: *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi [5852-3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico attraverso **la repressione dell'associazione**, al fine di rimuovere il pericolo derivante dalle condotte delittuose oggetto di programmazione.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'ordine pubblico, messo **in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminoso, a prescindere dalla effettiva commissione di reati**.

La norma rappresenta una chiara deroga all'art. 115, che prevede la non punibilità del mero accordo per commettere un delitto, qualora esso non venga poi commesso. Tale anticipazione della rilevanza penale è dovuta alla gravità del pericolo in cui viene messo il bene giuridico tutelato, ovvero l'ordine pubblico.

Viene comunque richiesto un adeguato accertamento della **concreta idoneità** del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per l'organizzazione, a commettere reati.

Sono necessarie **almeno tre persone**, dovendosi dunque parlare di reato a concorso necessario proprio.

Il reato associativo si compone di tre elementi:

- Il **vincolo associativo** tendenzialmente stabile, non essendo quindi indispensabile che il vincolo sia destinato a durare anche dopo la commissione dei reati prefigurati, essendo al contrario sufficiente che non sia circoscritto alla commissione di solo uno o più reati predeterminati;
- La **struttura organizzativa**, intesa come minima predisposizione di mezzi, **anche senza alcuna gerarchia interna**;

- **Indeterminatezza del programma criminoso**, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti. Pertanto va escluso il reato *de quo* qualora ci si prefigga solamente la commissione di uno o più reati specifici.

Alle caratteristiche della fattispecie di reato “associativa”, si aggiunge anche l’associazione di “tipo mafioso” di cui all’art. 416 bis c.p.c., caratterizzata dal c.d. “metodo mafioso”:

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [6283 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta' e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Il **metodo mafioso** si concretizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività, in modo da indurre comportamenti non voluti, **anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze**.

È sufficiente che l'associazione goda di una certa fama di violenza di potenzialità di sopraffazione, sviluppando attorno a sé e nella comunità di riferimento una potenza intimidatrice attuale, concreta e stabile. L'utilizzatore della forza intimidatrice deve comunque “avvalersi” di essa, o quantomeno lasciar intendere al soggetto passivo di far parte dell'associazione.

Per quanto concerne l'**omertà**, essa si ravvisa in un comportamento di non collaborazione con l'autorità, di reticenza e persino di favoreggiamento.

Importante è sottolineare che il pericolo per l'ordine pubblico è dato dalla stessa esistenza dell'associazione mafiosa ed a prescindere dalle finalità che essa persegue. Per tale motivo l'associazione può anche avere ad oggetto **attività lecite**.

Dalle caratteristiche delle fattispecie su descritte e ben comprensibile come in via teorica – ancorché esse appaiano lontane e del tutto in conferenti con l’attività produttiva di un’azienda sana ed ispirata a chiari principi di legalità – tutti i processi aziendali siano potenzialmente “sensibili”. E’ pur semplice possibile ipotizzare che più elementi interni (ed esterni) ad ogni azienda possano esser associati a delinquere e commettere fattispecie delittuose, anche nell’interesse dell’azienda stessa.

Nell’ambito delle attività che comportano possibili contatti, anche indiretti, con organizzazioni criminali organizzate, sono da considerare con particolare attenzione le attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale.

Nello specifico vanno considerati inoltre, a maggior probabilità di rischio, i processi aziendali più esposti alle fattispecie delittuose di cui al presente capitolo:

- Processo di gestione delle Risorse Umane;
- Processo Commerciale;
- Processo di approvvigionamento;
- Processo di gestione dei sistemi informativi;

- Processo di gestione del sistema amministrativo e finanziario;
- Processo di gestione investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici (potenziale).

6.1 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi alle regole ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto divieto ai Destinatari di attuare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale. In particolare, è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa a:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale;
- 2) comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale se posti in essere in modo congiunto.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni attuate all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati, anche transnazionali;
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- Tutte le regole ed i processi interni della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera.

6.2 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Conoscere ed osservare:

- Il Codice di Etica Aziendale e sua appendice integrativa, il Codice di Condotta di Ebiquity (The Ebiquity Code of Conduct), la policy anti evasione fiscale di Ebiquity (Prevention of Tax evasion policy), l'Anti bribery policy, l'Ebiquity modern slavery Act statement 2020, Ebiquity IT Security Policy.
- La politica, i principi, regole e volte a tutelare la società dalla commissione dei reati, anche transnazionali.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, sono previste specifiche regole di comportamento, in forza delle quali:

1. Sono ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. Non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli;
3. I documenti riguardanti l'attività aziendale sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
4. L'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza;
5. La scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
6. Non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
7. Le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri coerente con le responsabilità organizzative e gestionali
8. Le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
9. I dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza;
- Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri;

- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

6.3 Clausole Contrattuali

L'Azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del presente Modello, del Codice di etica aziendale e sua appendice integrativa e del Codice di condotta;
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico sua appendice integrativa;

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

6.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui al presente articoli del Decreto.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle regole e dei processi interni adottati, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le regole aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
2. Monitorare sul rispetto delle regole interne per la prevenzione dei suddetti reati;
3. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7. ART. 25 BIS D. LGS.231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il D. Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", pubblicato in G.U. il 29 novembre 2021 n. 484, ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati

previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

- Art. 453 c. p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c. p. - Alterazione di monete;
- Art. 455 c. p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c. p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c. p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c. p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c. p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c. p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c. p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c. p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 493- quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 512-bis c. p. - Trasferimento fraudolento di valori.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti.

Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito, etc

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia.

Alle monete sono equiparate le "carte di pubblico credito" (Art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Per le caratteristiche e l'attività esercitata, i suddetti reati in generale sono difficilmente configurabili in capo all'Azienda, soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere

configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Nel caso di una azienda in genere, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata **da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.**

Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori.

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente alla trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali di Ebiquity S.r.l. pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito.

In particolare, risulta remota, in concreto, la possibilità che tali reati siano commessi, a vantaggio aziendale. Ciò per tutti i principi e le regole di legalità che Ebiquity S.r.l. si è data (peraltro apportando tale illecita attività, un vantaggio economico eventualmente conseguibile residuale rispetto ai rischi reputazionali, sanzionatori e penali.

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, si ritiene che l'unica attività potenzialmente sensibile potrebbe essere quella di creazione da parte dell'azienda di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti: in tale caso l'azienda potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione – seppur v'è da dire che, anche al verificarsi di un caso del genere, per il configurarsi della fattispecie di reato la previsione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo, (inteso come "intenzione", nelle sue due componenti di "previsione" e "volontà") mitiga ancor più il rischio.

7.1 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

La materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, per l'attività di Ebiquity S.r.l., si ritiene presenti un basso profilo di rischio.

Ebiquity non ricevere pagamenti in carta moneta e compensi e transazioni sono effettuati a mezzo strumenti bancari (bonifici).

La società tuttavia intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto);
- b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

2. I seguenti obblighi di:

- a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- b) Puntuale controllo – nei limiti della competenza personale e/o comune di ciascuno – di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse e nel caso di dubbio dare immediata comunicazione all'A.D.;
- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità;
- d) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- e) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, deve essere inderogabilmente effettuato di un primo esame e controllo con criteri di diligenza e ragionevolezza, sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse e se necessario:

- a) Dare esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1° marzo 2002;
- b) Conservare adeguati supporti documentali su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

7.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito, nel rispetto della normativa vigente, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

8. ART. 25 BIS.1 D. LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- Art. 513 c. p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513-bis c. p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c. p. - Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c. p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c. p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c. p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517-ter c. p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517-quater c. p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'Art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto dei principi di legalità contenuti nel Codice di Etica Aziendale, nel Codice di Condotta in vigore e ribaditi nel presente Modello, che già prevedono l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene il rischio comunque presidiato e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitor in particolare.

8.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9. ART. 25 TER D. LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
- Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità;
- Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità;
- Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo;
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati;
- Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie;
- Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c.)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Questo reato si realizza tramite:

- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena prevista per tale reato dall'Art. 9. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 2621 c.c., è la reclusione da uno a cinque anni.

L'Art. 10. della legge n.69 del 27 Maggio 2015 introduce gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile e recita:

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt.2621 e 2621bis.

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del Codice civile).

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art.2622 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'elemento specializzante è solo la natura della società a cui afferiscono le false comunicazioni sociali.

Tali società sono in primo luogo individuate, al primo comma dell'articolo, in quelle **emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro paese dell'Unione europea**. Il secondo comma assimila alle stesse le **società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono**.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D. Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

Un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche

simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o azione o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il bene protetto dalla norma va individuato nella **integrità del capitale sociale e delle riserve disponibili**. Con riferimento specifico al divieto di sottoscrizione, rileva, altresì, l'interesse alla regolare costituzione del capitale sociale della controllante: se, invero, la controllata potesse sottoscrivere azioni della controllante, sarebbe, in realtà, quest'ultima a sottoscrivere parte del suo capitale, che risulterebbe così artificiosamente gonfiato.

Si tratta di un **reato proprio** degli amministratori. Nella ipotesi di cui al secondo comma la punibilità è limitata agli amministratori della società controllata, mentre gli amministratori della controllante potranno rispondere solo a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., qualora abbiano agito di concerto con i primi. Anche i soci alienanti possono rispondere allo stesso titolo e alle stesse condizioni, quali concorrenti necessari.

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

L'Organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del Codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con

altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[1]. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Oggetto di tutela è il capitale sociale, in funzione di garanzia delle ragioni dei creditori. Il duplice riferimento normativo alla “violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori” e al “danno cagionato ai creditori” fa propendere la dottrina nel ritenere che per una tutela solo in via mediata del capitale sociale rispetto al primario e diretto interesse patrimoniale dei creditori (Micheletti, 109). Si tratta di un reato proprio degli amministratori. I soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventuale concorrere ex art. 110 c.p.

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando in tal modo un danno ai creditori sociali.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria] e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia] del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [Codice delle Assicurazioni Private], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, [Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421] che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, [interessi degli Amministratori] è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate o soggetta a vigilanza come previsto dalla norma, non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi

Esempio

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore del target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

[1]. *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

In tema di responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha escluso che, a seguito del fallimento di una società e della sopravvenuta imputazione per la persona fisica del delitto di bancarotta societaria impropria, non incluso nel catalogo dei reati c.d. presupposto, si possa continuare a procedere nei confronti della persona giuridica per quelli di cui agli artt. 2621- 2622 e 2632, originariamente contestati e assorbiti nel delitto di bancarotta) (Cass. S.U., n. 11170/2014).

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

*[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

L'oggetto della tutela accordata dalla disposizione in commento deve essere individuata nel diritto dei creditori di essere soddisfatti in via prioritaria rispetto ai soci: nella fase di liquidazione della società i creditori sociali vantano un diritto di prelazione, per cui, prima di ripartire l'eventuale attivo tra i soci, si deve provvedere al loro pagamento (Musco, 300). L'art. 2633 configura una ipotesi di reato proprio, richiedendo in capo al soggetto attivo del reato la qualifica di liquidatore della società. Ciò nonostante anche i soci potranno essere chiamati a rispondere del reato in esame laddove procedano direttamente alla ripartizione dei beni trascurando di nominare i liquidatori, in tal caso assumendo la qualifica di liquidatori di fatto (Bianconi, 2454).

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (4).

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (5)

[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (6).

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. (fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento nella lesione dell'immagine e della reputazione di un istituto bancario) (Cass. n. 5848/2012). L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società (Cass. n. 5848/2012).

Significative sono le modifiche apportate alla corruzione passiva tra privati, descritta dai primi due commi dell'art. 2635.

In particolare, l'art. 3 del d. lgs. 38/2017 interviene sull'art. 2635 includendo tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

❗ Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

[I]. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

[II]. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

Con l'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile trova ingresso la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. In particolare, sotto il **profilo attivo**, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1). Sotto il profilo **passivo**, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2). Per entrambe le fattispecie criminose la procedibilità resta subordinata alla **querela** della persona offesa.

 Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)

[I]. *La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.*

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

[I]. *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

[I]. *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

*[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, **al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, **occultano con altri mezzi fraudolenti**, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis [sic] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima

! Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società

Esempio

Il Direttore Generale della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

9.1 Le attività sensibili relative ai reati societari

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.

9.2 Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate)

Gestione della Contabilità Generale:

- Imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
- Verifiche sui dati contabili immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno;
- Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile: si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati;

- Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni dell'Amministratore Unico: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione;
- Gestione delle comunicazioni verso soci: si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

9.3 Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 (Corruzione tra privati) c.c. e 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

- Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori: eludere misure disciplinari o sanzionatorie;
- Gestione delle attività di ricerca del personale: formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona;
- Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera: definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone;
- Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi: favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente;
- Gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale: manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi;
- Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi: assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati;
- Formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti: escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte;
- Monitoraggio dei servizi di consulenza: sovrastimare o falsare la valutazione del professionista;
- Gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi: ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio;
- Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali: ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili, anche diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) Delle disposizioni di legge;
- b) Dei principi di comportamento individuati nel Codice di etica Aziendale, nell'Ebiquity Code of Conduct, Prevention of facilitation of Tax Evasion Policy, Anti-bribery-policy, Ebiquity modern slavery act statement 2020.

Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di amministrazione e controllo.

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di governante che di controllo sulle Aree Sensibili.

Servizio Amministrazione e Direzione

L'attività di queste funzioni si considera potenzialmente a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

9.4 Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili, si rileva che Ebiquity opera con particolare attenzione dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto l'intera fase di elaborazione di detta documentazione e la verifica di essa vengono effettuate in applicazione di comportamenti consolidati nella prassi societaria e comunque derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti:

- Modalità di fatturazione elettronica (gestionale Zucchetti);
- Contabilizzazione incassi e abbinamento alle rispettive fatture;
- Documentabilità delle operazioni;
- Registrazione dati in sistema "ODO" (non fiscale) per estrazione di scadenze ed importi di fatturazione;
- Trasmissione al Consulente, Commercialista esterno per verifica dei dati e la tenuta dei libri contabili;
- Controllo di riscontro di quest'ultimo rispetto all'amministrazione di Ebiquity;
- Controlli interni e reportistica mensile verso la società Controllante;
- Audit annuale effettuato da società specializzata, su incarico della società Controllante.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la disciplina interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile, compreso il presente Modello.

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- Il Codice di Etica Aziendale e sua appendice integrativa;
- Il Codice di Condotta di Ebiquity;
- La Tax Prevention of facilitacion of Tax Evasion Policy;
- L'Anti-bribery-policy;
- L'Ebiquity modern slavery act statement 2020;

- Il presente Modello 231;
- Le buone pratiche aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

9.5 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile;
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

9.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto

precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito Indicate.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) Porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice di Etica Aziendale e sua integrazione, delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
 - b) Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;
 - c) Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) Data di chiusura dei periodi contabili;
 - b) Data di chiusura delle scritture contabili;
 - c) Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo.
- La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi;
- Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente;
- Il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. Assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
6. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è fatto divieto**, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ;
 - Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;
 - Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
- Con riferimento al precedente punto 3:
 - Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- Procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
 - Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria.
- Con riferimento al precedente punto 6:
 - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità.
 - Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.
 - Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in modo da:

- Determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- Prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Separazione dei compiti e delle funzioni;
- Documentazione delle decisioni e dei controlli;
- Accurata gestione delle notizie riservate.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni,

le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle leggi, delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo a tale scopo predisposte.

9.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Monitorare sul rispetto delle regole interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;
- Proporre eventuali aggiornamenti di regole e operatività aziendali relativi alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10.ART. 25 QUATER D. LGS.231/2001 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Art. 270 c. p. – Associazioni sovversive;
- Art. 270-bis c. p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art.270-bis.1. c. p. - Circostanze aggravanti e attenuanti;
- Art. 270-ter c. p. – Codice Penale - Assistenza agli associate;
- Art. 270-quater c. p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-quarter 1. c. p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270-quinquies c. p. - ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-quinquies 1. c. p. – Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo;
- Art. 270-quinquies 2. c. p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270-sexies c. p. – Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c. p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280-bis c. p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280-ter c. p. - Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289-bis c. p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 289-ter c. p. - Sequestro di persona a scopo di coazione;
- Art. 302 c. p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (CAPO I: Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Da art. 241 c.p.; CAPO II: Dei delitti contro la personalità interna dello Stato. Da art. 276 c.p.);
- Art. 304 c. p. – Cospirazione politica mediante accordi;

- Art. 305 c. p. – Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c. p. – Banda armata: formazione e partecipazione;
- Art. 307 c. p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- Artt.1-2 L. n.342 del 10/05/1976 Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale;
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999.

Per fornire una definizione **dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**: commette reato - ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato.
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

L'Art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'Art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'Art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

Si considera, in astratto, che sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico potrebbero, riguardare in via generale, le attività dell'azienda.

Il potenziale rischio è altresì, che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale.

In particolare, possono risultare sensibili le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'analisi dei rischi effettuata, anche alla luce del principio di legalità e delle regole interne declinate dall'Azienda, fa ritenere irrilevante il livello di rischio di Ebiquity relativamente a queste fattispecie.

Tuttavia, prudentemente e ad attestazione della sensibilità aziendale in materia, è opportuno definire quanto di seguito.

10.1 Principi e norme generali di comportamento

Con riferimento alle attività aziendali le regole interne ed i principi qui ribaditi garantiscono:

- L'illecita manipolazione di dati;
- Un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- Adozione di sistemi, anche informatici e processi di lavoro, che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.

È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quater del D. Lgs. n.231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- Effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui/enti inseriti nelle "black list" di soggetti collegati in qualche modo ad organizzazioni terroristiche.
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT);
- Segnalare, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

10.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

L'OdV, esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11.ART. 25 QUINTES D. LGS.231/2001 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'Art. 20 della legge 238/2021, ha avuto riflessi sull'Art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01" Delitti contro la personalità individuale" modificando i reati di:

Detenzione o accesso a materiale pornografico (*Articolo 600-quater c.p.*)

Adescamento di minori (Articolo 609-undecies c.p.)

Per la puntuale lettura si rinvia ai relativi articoli del codice penale.

- Art. 600 c. p.- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Art. 600-bis c. p. - Prostituzione minorile;
 - Art. 600-ter c. p.- Pornografia minorile;
 - Art. 600-quater c. p. - Detenzione di materiale pornografico;
 - Art. 600-quarter.1 c. p. - Pornografia virtuale;
 - Art. 600-quinquies c. p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - Art. 601 c. p. - Tratta di persone;
 - Art.601.bis c. p. - Traffico di organi prelevati da persona vivente;
 - Art. 602 c. p. - Acquisto e alienazione di schiavi;
 - Art. 603-bis c. p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - Art.609-undecies c.p.- Adescamento di minorenni;
 - Art.613-bis c. p. - Tortura;
 - Art 613-ter c.p. - Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.
- L'Art.5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale) in tema di misure contro la tratta delle persone ha aggiunto, nel corpus del Decreto, l'Art. 25-quinquies del D. Lgs. n.231/01 con gli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,600-quinquies, 601 e 602.

Le fattispecie su descritte paiono difficilmente ravvisare un rischio concreto potenzialmente in capo ad Ebiquity S.r.l.

Sono state tuttavia individuate le seguenti attività potenzialmente sensibili:

- Contratti di consulenza prestata a favore di clienti o affidamento di contratti di fornitura di servizi a soggetti che - direttamente o indirettamente – gestiscano attività illecite su descritte (ad esempio impongano condizioni lavorative ai propri dipendenti tali da configurare vere e proprie forme di schiavitù);
- Assunzione e gestione del personale aziendale;
- Gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa.

In tale, prudenziale, logica si sottopone, altresì, a specifica attenzione l'art. 603-bis c. p. - **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, poiché ovviamente anche Ebiquity nell'acquisizione delle prestazioni professionali di dipendenti e collaboratori, pone in essere attività potenzialmente "sensibili".

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da E 500 a E1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità' e qualità del lavoro prestato;

- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

11.1 Principi e norme di comportamento

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-quinquies del Decreto da parte dei dipendenti e dei propri esponenti aziendali.

La manifestazione dell'elevata attenzione di Ebiquity S.r.l., ma anche del Gruppo a cui essa appartiene è resa evidente, anche dall'*Ebiquity modern slavery act statement 2020*, adottato dall'intero gruppo internazionale.

Si prevedono di seguito, principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner:

1. L'espresso divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto);
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

2. I seguenti obblighi:

- Nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
- Si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
- La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati, elaborati e protetti, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- L'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari

sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le leggi, le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento come di seguito indicati, parte integrante del Modello di organizzazione adottato.

A tal riguardo, si elencano i riferimenti maggiormente rilevanti:

- Legge;
- Ebiquty modern slavery act statement 2020;
- Codice di etica aziendale e sua integrazione;
- Codice di Condotta di Ebiquty.

11.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

12.ART. 25 SEXIES D. LGS.231/2001 – REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO

L'art. 26 della legge 238/2021, ha avuto riflessi sull'Art. 25-sexies del decreto legislativo 231/01 "Reati finanziari o abusi di mercato" modificando l'Art. 185 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.), in particolare abrogandone i commi 2 bis e 2 ter.

- Art. 184 D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. Manipolazione del mercato;
- Art. 187-bis D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- Art. 187-ter D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. Manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- Art. 187-ter.1 D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- Art. 187-quinquies D. Lgs. n. 58/98 T.U.F. come mod. dal D. Lgs. n. 107/2018 Responsabilità dell'ente.

Con la definizione di reati finanziari o abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori, che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, info non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato info false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'Art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/01 e l'Art. 187-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Il D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018, "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014", con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n. 58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate, Art. 185 - Manipolazione del mercato, Art. 187-bis - Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate", Art. 187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art. 187-quinquies Responsabilità dell'ente,) ed inserito l'Art. 187-ter.1 - "Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014".

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria.

Secondo quanto previsto dall'Art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari
- non siano ancora rese pubbliche

Concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Si ritiene che il rischio di commissione di reati di cui al presente capo della parte speciale sia basso, in considerazione che Ebiquity S.r.l. non è operatore nei mercati finanziari e in ogni caso, che i principi e le regole interne adottate dalla stessa indicano comportamenti e regole idonee a prevenire la commissione di tali fattispecie di reato; tuttavia, anche il ragione dell'appartenenza dell'Azienda ad un gruppo quotato (Ebiquity PLC, quotata alla borsa di Londra) si ribadiscono nel presente Modello, principi e divieti specifici.

12.1 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività potenzialmente sensibili

Tutto quanto sopra premesso, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-sexies del D. Lgs. n.231/2001 e Art. 187-quinquies TUF).

I destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

I dipendenti, in via diretta, e i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato od illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- Astenersi dal attuare operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

12.2 Operazioni su mercati finanziari

Sebbene l'attività aziendale non comporti l'operatività diretta sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, per il caso di svolgimento di attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

Si specificano di seguito i divieti, rivolti, ai destinatari del Modello che operano nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della società.

12.3 I divieti

In generale, è fatto obbligo del rispetto delle leggi e dei regolamenti – ancorché di seguito espressamente riportato - in particolare, a titolo non esaustivo, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- Agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- Acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle regole aziendali;
- Concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;
- Operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- Vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite;
- Richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo;
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- Realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- Agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorché tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- Effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, etc.);
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili.

12.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

13. ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Art. 589 c. p. - Omicidio colposo;
- Art. 55 D. Lgs. n.81/08 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente;
- Art. 590 comma 3 c. p. - Lesioni personali colpose.

La fattispecie di cui all'art. 25 septies introduce un argomento molto importante nella gestione di tutte le attività aziendali.

E' pur vero che l'attività specifica di Ebiquity S.r.l. non determina un teorico rischio elevato del verificarsi di infortuni sul lavoro. Tuttavia, è sempre necessario porre specifica attenzione e dare concreta attuazione a tutti i presidi e le norme di riferimento, ponendole in attuazione.

Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

Pare utile, di seguito, declinare alcuni termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D. Lgs.n.81/08 e s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- *La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D. Lgs. n. 81/08)*
- *La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.*

Decreto Sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art. 29 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'Art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

13.1 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

13.2 Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D. Lgs. n.81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI

TITOLO

I - PRINCIPI COMUNI D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British

Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.5-bis.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la

efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto;
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- Delle Linee Guida Confindustria;
- Dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le sanzioni previste dal Decreto (Art. 55 D. Lgs. n. 81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'Art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13.3 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'Art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini l'oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali;
- all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro o per posture incongrue...);
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'Art. 26 del Decreto Sicurezza).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della possibilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state attuate le seguenti attività:

- Determinazione delle regole interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario;
 - Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
- Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
 - Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, in particolare per ciò che concerne:
 - L'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro;
 - La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

13.4 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione aziendale;
- La società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme all'Art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008;

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro.

Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- Ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.);
- Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Il Codice di Etica aziendale e sua appendice integrativa;
- Il presente Modello;
- La documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

La Società si è dotata di strumenti organizzativi e nello specifico di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

Sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La Società, come previsto dal D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., garantisce il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- L'attenzione alle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di

prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

La Società rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi ed allo svolgimento delle seguenti attività:

- Sono formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
- Nomina del Medico Competente, quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, ai sensi dell'art. 17, c.1 l. b e art. 31, c.1 del D. Lgs. 81/2008. Medico Competente a cui sono fornite adeguate informazioni in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi è stata effettuata così come documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contiene quanto prescritto all'Art. 28 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (Doc. Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro)
- Il DVR è custodito presso il sito di lavoro di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, sono adottate adeguate misure, che prevedono:
 - Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.;
 - La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
 - L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
 - La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio.

- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili.

- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.

- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
 - I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
 - I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- Uso delle attrezzature/strumenti di lavoro;
 - Uso di eventuali dispositivi di protezione individuale;
 - Utilizzo di VDT;
 - Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione.
- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL.
 - Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità.
 - L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.
 - Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.
 - Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (OdV).
 - Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato.
 - Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

- Deve essere effettuato adeguato controllo interno in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi in Azienda.
- Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

13.5 Il Datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
 - Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - L'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei

Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.

- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno all'azienda;

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente;
- Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
- Comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- Convocare la riunione periodica di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- Prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
- Adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, (artt. 16 e 17 D. lgs. 81/2008) la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- Che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- La natura dei rischi;

- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

13.6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.).

Il SPP provvede a:

- Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'Art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro;

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

13.7 Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'Art. 38 del D. Lgs. sulla sicurezza sul lavoro (n. 81/2008) e precisamente:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. n.277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;

- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

13.8 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E' soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- Accede ai luoghi di lavoro;
- E' consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- E' consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- E' consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- Partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- Riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'Art. 37 del Decreto Sicurezza;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
- Avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà a lui riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

13.9 I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite

I lavoratori devono:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Attività di Informazione

L'azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- I rischi specifici dell'impresa;
- Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;
- Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente;

La società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- Il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- Ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - L'uso delle attrezzature di lavoro;
 - La movimentazione manuale carichi;
 - L'uso dei videoterminali;
 - La segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- L'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Conservazione della documentazione rilevante

- La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:
- La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- Il registro infortuni;
- Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
- Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e Formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

13.10 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

14. ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – AUTORICICLAGGIO

Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021, in attuazione della Direttiva UE 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio, mediante il diritto penale. Il Decreto ha avuto riflessi sull'Art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/01 modificando i reati di:

- Art. 648 c. p. – Ricettazione;
- Art. 648-bis c. p. – Riciclaggio;
- Art. 648-ter c. p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648-ter.1 c. p. – Autoriciclaggio.

Gli interventi del legislatore hanno riguardo a modifiche delle pene previste, previsione di fattispecie riguardanti "cose" provenienti da contravvenzione ed altro, per la cui specifica lettura si fa rinvio alle previsioni dei relativi articoli del codice penale.

Le fattispecie dei reati presupposto qui indicate sono caratterizzate dal dolo, (*quando l'evento dannoso è dall'agente preveduto e voluto – art. 43 c.p.*) quale elemento soggettivo del reato.

La coscienza e la volontà quali elementi soggettivi dei reati di cui al presente capo, anche a seguito della valutazione dei rischi effettuata, fa ritenere il profilo di rischio basso. Esso è inoltre presidiato dai principi di legalità adottati da Ebiquty, delle regole etiche e dalle buone pratiche aziendali.

Vanno tuttavia considerati, prudentemente, potenzialmente sensibili:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro
- in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi.

Per l'attività svolta dalla Società, escluse aree di rischio tipiche ad esempio degli operatori soggetti a vigilanza (Banche, Poste etc.), può rivestire rilievo, ai fini della prevenzione dei reati in esame, l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi. Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partner devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice di etica aziendale e sua integrazione;
- 2) la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa di Ebiquity S.r.l.;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

14.1 Rapporti con i fornitori

Ebiquity definisce per iscritto in tutti i loro termini e condizioni i contratti con Clienti, Fornitori, collaboratori esterni. Tali contratti devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice di etica aziendale.

14.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

15. Art. 25 OCTIES.1 D. Lgs. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. n.184 del 18 novembre 2021]

La presente parte speciale si riferisce ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** di cui all'**Art. 25-octies.1 del D. Lgs. n.231/2001** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

15.1 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D. Lgs. n. 184 "**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**" ha **modificato la rubrica** e i **commi dell'Art. 493-ter** del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l'**Art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo **Art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D. Lgs. n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D. Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-quater inserito da D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- **Frode informatica** - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

15.3 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

15.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

16.ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Art. 171 comma 1 lett. a) - bis – L. 22/04/41 n. 633 - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 - Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione;
- Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 - Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati;
- Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.;
- Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti;
- Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633 - Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica.

L'Art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'Art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

Nell'ambito delle attività di Ebiquity che possono potenzialmente comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, l'attività sensibile individuata è relativa all'utilizzo delle proprie risorse informatiche.

La società ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle proprie risorse informatiche per assicurare che in tale ambito non vengano poste in essere condotte in violazione delle norme sul diritto d'autore.

16.1. Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda sono sempre muniti di valida licenza di utilizzo;
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa sono preservati da accessi ed utilizzi impropri;
- E' fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet, esclusivamente ai sistemi informatici ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi;
- E' accertato da parte della Direzione aziendale che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.,) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore;
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore è sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001);
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- Violare i principi e le regole aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- Installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- Installare sui sistemi informatici aziendali software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;
- Scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda;
- Installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);

I Destinatari debbono pertanto:

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e/o comunque autorizzate dall'azienda;

- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda;
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dall'Azienda di dati e di software di proprietà dell'azienda;
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- Utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte Speciale:

- E' previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna;
- E' attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica;
- La rete informatica dell'azienda è dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda;
- E' prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda;
- E' assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti.

16.2. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

17.ART. 25 DECIES D. LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

Nell'ambito delle attività sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie potenzialmente a rischio:

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società;
- Gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

17.1 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice Etico ed al Codice di condotta aziendale, nonché alle pratiche aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

17.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D. Lgs. n. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

- I destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e L'Amministratore Delegato di Ebiquity S.r.l. di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

17.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale.

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività informative e di verifica.

In particolare:

- Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

In ogni caso, sempre per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

18.ART. 25 UNDECIES D. LGS.231/2001 – REATI AMBIENTALI

- Art. 452-bis c. p. L. n. 68 22/05/15 - Inquinamento ambientale;
- Art. 452-quater c. p. L. n. 68 22/05/15 - Disastro ambientale;
- Art. 452-quinquies c. p. L. n. 68 22/05/15 - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452-sexies c. p. L. n. 68 22/05/15 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452-octies c. p. L. n. 68 22/05/15 - Circostanze aggravanti;
- Art. 452-terdecies c. p. D. Lgs. n. 21 1/3/2018 - Omessa bonifica;
- Art. 727-bis c. p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733-bis c. p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Artt. 1, 2, 3 -bis, 6 L. 150/92 - convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- Art. 137- D. Lgs. n. 152/06 - Norme in materia ambientale. CODICE DELL'AMBIENTE (Sanzioni penali);
- Art. 256 D. Lgs. n. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D. Lgs. n. 152/06 - Bonifica dei siti;
- Art. 258 D. Lgs. n. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 D. Lgs. n. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- Art. 279 D. Lgs. n. 152/06 – Sanzioni;
- Art. 8 D. Lgs. n. 202/07 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- Art. 9 D. Lgs. n. 202/07 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- Art. 3 L. n. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).

Si definiscono reati ambientali tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (**inquinamento** ambientale e **disastro** ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

Per l'attività svolta da Ebiquity, non si rilevano rischi particolari afferenti le suddette fattispecie.

La società è tuttavia sensibile al rispetto dell'ambiente, alle regole da osservare ed agli adeguati trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi e nella propria operatività, ha definito uno specifico contratto con società esterna, incaricata di provvedere alla presa ed all'adeguato smaltimento di toner esausti.

In linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle regole aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

18.1 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

19.ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

- Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U. IMMIGRAZIONE - TURCO NAPOLITANO);
- Art. 22 D. Lgs. n. 286/98 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- Art. 22 Comma 12-ter D. Lgs. n. 286/98 - sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D. Lgs. n. 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”, che testualmente stabilisce: “in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”.

L'analisi svolta nel corso della valutazione dei rischi ha permesso di individuare le attività di Ebiquity S.r.l. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Esse sono, potenzialmente, quelle di assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi terzi e relativo rispetto delle procedure burocratiche.

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili.

• **Primo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero.

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

• **Secondo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadino straniero Extracomunitario residente in Italia.

In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti la validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché, come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni).

19.1 Principi e regole di comportamento

Tutti i processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di etica ed al codice di condotta aziendale nonché alle regole aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo Impiego in società
- Assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

19.2 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- I lavoratori stranieri assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società;
- Qualora la società si avvalga di somministrazione di manodopera l'azienda chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- Tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;
- In eventuali contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- La società effettua il controllo sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato.

19.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

20.ART. 25 TERDECIES D. LGS.231/2001 – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
- Art. 604-ter c.p. - Circostanza aggravante.

E' definibile "razzismo", in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, mentre il termine "xenofobia" è un'esasperazione dell'etnocentrismo, cioè della propensione a ritenere che gli usi e i costumi della propria comunità (i cui membri possono anche appartenere a razze diverse) siano superiori a quelli di qualsiasi altra e si concreta in un atteggiamento di forte avversione verso i membri delle altre comunità.

L'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- (giustizia e affari interni) sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-terdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia.

La valutazione dei rischi svolta ha permesso di considerare il rischio della commissione dei tali fattispecie di reato presupposto, "irrilevante".

Tuttavia, prudenzialmente, si considera potenzialmente "sensibile" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, il processo di assunzione dei lavoratori (con riferimento particolare all'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diverse).

Ebiquity S.r.l., è sensibile alle problematiche di cui all'articolo qui trattato e propugna il principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo. Adotta inoltre principi e regole emanate dalla capogruppo e declinate nell'Ebiquity modern slavery act statement 2020.

L'attuazione di detto principio viene realizzato evitando la discriminazione diretta che sussiste quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga ed indiretta, sussistente quando a fronte di provvedimenti e decisioni apparentemente neutri, si persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

20.1 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società;
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa della razza, etnia, nazionalità o religione;
- Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

20.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

21.ART. 25 QUATERDECIES D. LGS.231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

- Art. 1 Legge n. 401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 - Frode in competizioni sportive;
- Art. 4 Legge n. 401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401 (in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 294). - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (1). (SCOMMESSE E FRODE SPORTIVA - TOTONERO)

Nella definizione del reato suddetto si usa l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» facendo riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva al fine di interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Gli stessi indebiti vantaggi ottenibili con l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a

mezzo di apparecchi vietati.

L'articolo 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quaterdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di "frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

L'analisi dei rischi svolta nel corso del progetto ha permesso di considerare, in relazione alle caratteristiche di Ebiquty S.r.l. ed all'attività da essa svolta, il rischio afferente la commissione di tale fattispecie di reati - presupposto "irrilevante".

Alla luce dei principi di legalità adottati dall'Azienda a cui tutto il personale dipendente, apicale e partner esterni sono tenuti, nessuna azione particolare si ritiene debba essere effettuata.

21.1 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

22.ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS.231/2001 – REATI TRIBUTARI

- Artt. 2, 3, 8, 10 D. Lgs. n. 74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019;
- Art. 11 D. Lgs. n. 74 e s.m.i.;
- Artt. 4, 5 D. Lgs. n. 74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020;
- Art. 10-quater D. Lgs. n. 74 e s.m.i. inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020.

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in Gazz. Uff. 31 marzo, n. 76). - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (REATI TRIBUTARI).

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative

a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Art. 4 - Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente :

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila ;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 - Omessa dichiarazione.

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10 quater - Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La valutazione dei rischi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

22.1 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione;
- Gestione amministrativa;
- Gestione di attività collegate ad attività transnazionali;
- Gestione fornitori;
- Gestione acquisti.

La valutazione dei rischi ha consentito di verificare l'adeguata attenzione e sensibilità di Ebiquity S.r.l. a tali fattispecie di reato – presupposto e la chiara volontà dell'azienda di operare secondo i principi di legalità, nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali applicabili.

A presidio generale, Ebiquity si è dotata di un Codice di etica aziendale, di un Codice di Condotta e nello specifico di una policy volta a prevenire e contrastare l'evasione fiscale. (Prevention of facilitation of Tax Evasion Policy).

Lo svolgimento delle attività sensibili sono disciplinate da regole interne che stabiliscono responsabilità e passaggi operativi specifici e tracciabili.

Emissione dei pagamenti e relativi documenti contabili giustificativi.

Emissione delle fatture in conformità alle regole specifiche (nazionali ed internazionali se del caso) e riconciliazione con i relativi pagamenti.

Emissione delle fatture e dei pagamenti a seguito di verifica di conformità di essi rispetto ai relativi impegni di spesa (Contratti, acquisti, spese per forniture).

Tracciabilità documentale e registrazione informatica delle succitate operazioni.

Trasmissione di tutti i dati ed i documenti al Professionista, Commercialista Esterno, (Studio Dott. Maurizio Serra) il quale, assicurando il rispetto delle regole di Legge:

- verifica l'operato a monte effettuato all'interno di Ebiquity S.r.l. e se del caso chiede chiarimenti/giustificativi e indica correzioni;
- effettua le registrazioni contabili secondo norma.

Ebiquity S.r.l. inoltre, in ragione della proprietà in capo alla controllante “BCMG LIMITED”, Società con Sede in Gran Bretagna, proprietaria del 100% delle quote societarie, è soggetta a controlli puntuali, mensili, da parte della controllante alla quale riporta, tra l’altro i dati amministrativi:

- fiscali
- contabili
- contratti.

L’Azienda è inoltre sottoposta ad un Audit annuale, ad opera di società di servizi terza, incaricata dalla Controllante.

Si stima, per tutto quanto analizzato e considerato, il rischio presente, come un rischio generale, tuttavia presidiato dalle regole che Ebiquity si è data e per il quale non si ritiene disporre ulteriori presidi, poiché già presenti, salvo tutto quanto ribadito ed intergrato nel presente Modello.

22.2 Principi e norme generali di comportamento

Tutti i processi sensibili, afferenti tali fattispecie di reato, devono essere svolti conformandosi alle leggi nazionali ed internazionali (se applicabili) vigenti, al Codice di etica aziendale, al Codice di Condotta di Ebiquity, alla Policy anti evasione fiscale (Prevention of facilitation of tax evasion policy), parti integranti del presente modello, nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- Assicurare l’esistenza nell’impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

22.3 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure, i processi aziendali relativi alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- Monitorare sul rispetto di procedure e processi per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

23.ART. 25 SEXIESEDECIES D. LGS.231/2001 – CONTRABBANDO (DIRITTI DI CONFINE)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 marzo, n. 80). - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE - TULD):

- Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali;
- Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- Art. 291 bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 291 ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 292 - Altri casi di contrabbando;
- Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando.

Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art. 34 del Testo unico doganale- Diritti di confine)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'Art. 25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai **diritti di confine**.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo **Art. 34" Diritti doganali e diritti di confine** del "Testo unico doganale" Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- I dazi di importazione e quelli di esportazione;
- I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale" del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-sexiesdecies nel D. Lgs. n. 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

L'analisi svolta nel corso del Progetto riferita all'attività di Ebiquity S.r.l. - lontana dall'attività industriale comportante frequenti scambi con l'estero e dall'attività di servizi operanti nel settore dei trasporti transfrontalieri - ha permesso di considerare il rischio della commissione di fattispecie di reati – presupposto "irrilevante".

L'insieme delle regole e dei principi enucleati anche nel presente Modello, a valere anche per queste ipotesi di reato, fanno ritenere che non sia necessario implementare ulteriori presidi specifici.

23.1 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi potenzialmente sensibili devono in ogni caso essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, al codice di etica aziendale, al Codice di condotta, alla Tax policy aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori ed alle regole contenute nel Modello.

23.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

24.ART. 25 SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti contro il patrimonio culturale** previsto dalla Legge n. 9 del 22 Marzo 2022.

Con la legge n. 9 del 22 marzo 2022, " **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "**DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, **con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.**

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con **l'inserimento**, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli **25-septiesdecies** (delitti contro il patrimonio culturale) e **25-duodevicies** (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)

Incorre nei reati contemplati dall'Art. 25 - **septiesdecies**, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità

24.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D. Lgs. n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale.**

I reati contemplati nell'Art. 25- septiesdecies dalla **legge n. 9 del 22 Marzo 2022** sono:

- **Furto di beni culturali-** (Art. 518-bis c.p.)
- **Appropriazione indebita di beni culturali-** (Art. 518-ter c.p.)
- **Ricettazione di beni culturali-** (Art. 518-quater c.p.)
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali-** (Art. 518-octies c.p.)
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali-** (Art. 518-novies c.p.)
- **Importazione illecita di beni culturali-** (Art. 518-decies c.p.)
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali-** (Art. 518-undecies c.p.)
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici-** (Art. 518-duodecies c.p.)
- **Contraffazione di opere d'arte-** (Art. 518-quaterdecies c.p.)

contenuti nel titolo VIII-bis **"DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE"** per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

24.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale

In ragione dell'ambito operativo di Ebiqurity e del business da essa perseguito, si ritiene che tali fattispecie non presentino particolari e specifiche attività a rischio, o c.d. "sensibili".

24.3 Principi e regole di comportamento

Per quanto detto sopra si ritiene opportuno e sufficiente richiamare e prevedere l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare le leggi, i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

24.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiama quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

I compiti di vigilanza dell'ODV sono posti anche in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

25. ART. 25 DUODEVICIES D. LGS. 231/2001 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

Criteri per la definizione di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali** previsto dalla Legge n.9 del 22 Marzo 2022.

Con la legge n. 9 del 22 marzo 2022, " **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "**DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli **25-septiesdecies** (delitti contro il patrimonio culturale) e **25-duodevices** (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25- **duodevices**, per la lotta al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali:

- Chiunque sostituisce, trasferisce oppure ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali
- Chi devasta o di saccheggia beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi della cultura

25.1 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'**Art.25-duodevicies** del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali**

I reati contemplati nell'**Art.25- duodevicies** dalla **legge n. 9 del 22 Marzo 2022** sono:

- **Riciclaggio di beni culturali-** (Art. 518-sexies c.p.)
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** - (Art. 518-terdecies c.p.)

entrambi contenuti nel titolo VIII-bis **"DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE"** per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

25.2 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale

In ragione dell'ambito operativo di Ebiquity e del business da essa perseguito, si ritiene che tali fattispecie non presentino particolari e specifiche attività a rischio, o c.d. "sensibili".

25.3 Principi e regole di comportamento

Per quanto detto sopra si ritiene opportuno e sufficiente richiamare e prevedere l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare le leggi, i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

26.Art. 26 D. LGS. 231/2001 – DELITTI TENTATI

- Art. 56 c. p. Delitto tentato.[I]. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato [8 c.p.p.], **se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.**

[II]. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

[III]. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

[IV]. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

La fattispecie di cui all'art. 26 D. LGS. 231/2001, disciplina il caso del delitto tentato, definito come sopra dal Codice Penale.

L'articolo 26 dispone che: 1 Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del Decreto.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

27.L. N. 146/2006 – REATI TRANSNAZIONALI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

- Art. 12 commi 3, 3bis, 3ter, 5 testo unico D. Lgs. n. 286 del 25/7/98 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Art. 74 testo unico DPR n. 309 del 9/10/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 291- quater testo unico DPR n. 43 del 23/1/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 377-bis c. p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 378 - Favoreggiamento personale;
- Art. 416 c. p. - Associazione per delinquere;
- Art. 416-bis c. p. - Associazione di tipo mafioso;
- Art. 416-bis.1 c. p. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose;
- Art. 9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n. 3 del 9/01/ 2019 - Operazioni sotto copertura.

27.1 Criteria per la definizione di reato transnazionale

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale".

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [Art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'Art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3.

27.2 Le attività sensibili relative ai reati transnazionali

Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali riguardano in via generale le attività infragruppo internazionali.

In particolare, possono risultare potenzialmente sensibili le attività internazionali, ovvero le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le società appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in nazioni differenti.

Inoltre, il rischio esiste ogni qual volta si instaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. "a rischio" cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette "liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale".

Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

L'analisi dei rischi riferita ad Ebiquity S.r.l., in ragione della sua appartenenza a BCMG Limited, società del Regno Unito (UK), individua in tale appartenenza e relazione un processo potenzialmente sensibile.

La valutazione del rischio di commissione delle fattispecie di reato-presupposto suindicate è tuttavia considerata bassa e presidiata per la chiara volontà di rispetto delle Leggi nazionali ed internazionali, dei Codici di etica aziendale, della Policy anti evasione fiscale, della Policy Anti corruzione, mutuati dalla Società controllante a segno tangibile del rispetto del principio di legalità anche da parte di tutto il Gruppo.

27.3 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Anche nelle relazioni internazionali con soggetti stranieri e nelle relazioni infragruppo, operative, commerciali, fiscali, amministrative in genere, è fatto espresso obbligo a tutti i Dipendenti, Dirigenti e Partners, di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge nazionali ed internazionali applicabili, delle procedure aziendali interne;
- Segnalare all'organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette.

27.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

28.ART. 12 L. N. 9 /2013 LEGGE 14 GENNAIO 2013 N. 9 (IN GAZZ. UFF., 31 GENNAIO 2013, N. 26). - NORME SULLA QUALITÀ' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI.

Disciplina non pertinente con Ebiquity S.r.l. e l'attività aziendale svolta.